

Illegittima la pubblicazione dei video della figlia minore senza il consenso dell'altro genitore

---

Tribunale di Trani – Ordinanza 30 agosto 2021

E' una sentenza di merito di profonda attualità.

L'ordinanza in commento trae origine da un caso in cui la madre di una minore di anni 9 aveva pubblicato una serie di video sul social network Tik Tok in compagnia della propria figlia minore.

A seguito di ciò il padre – separato legalmente dalla madre - aveva ricorso al Tribunale chiedendo la condanna della stessa alla rimozione dai social network ed alla inibizione alla pubblicazione di immagini e foto della figlia minore in quanto pubblicate senza il consenso del padre.

Il Tribunale ha accolto l'istanza del padre ritenendo, nel caso concreto che tale comportamento integri una violazione di plurime norme nazionali, comunitarie ed internazionali.

In primis l'art. 10 del codice civile, poi gli articoli 1 e 16 della convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata dallo Stato Italiano con legge 176/91 laddove l'art. 16 stabilisce che:

*“1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio, nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione. 2 Il fanciullo ha diritto alla protezione di legge contro tali affronti.”*

Poi l'art. 8 Reg. 679/2016 che considera l'immagine fotografica dei figli dato personale ai sensi del Codice della Privacy (e specificamente dell'art. 4 lett. a) b) c) D.lgs 196/2009 ) e la sua diffusione integra un'interferenza nella vita privata sicché, nel caso di minori di anni 16, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente tra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro ed alla reputazione dell'immagine del minore (si badi che il legislatore italiano con il D.lgs 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia ad anni 14.

Oltre a tale rilievo, il Tribunale di Trani osserva come :

*“l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione*

*delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l'ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”.*

Sulla base di tali motivazioni, la madre è stata condannata a rimuovere i video nonché a versare una somma di euro 50 sul conto della figlia per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'ordine di rimozione.